

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE ED ALTA
SPECIALIZZAZIONE "G. BROTZU" E L'AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE-IRCCS DI REGGIO EMILIA**

TRA

L'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione G. Brotzu (di seguito denominata ARNAS), con sede legale in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi, n. 1, CAP 09124, C.F. e P. IVA 02315520920 – Pec: protocollo@pec.aobrotzu.it nella persona del Direttore Generale, Dott.ssa Agnese Foddis, in qualità di rappresentante legale;

E

L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE – IRCCS in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia di Reggio Emilia (di seguito indicata AUSLRE), con sede legale in Reggio Emilia, Via Giovanni Amendola n. 2 – C.F. e P.I. n. 01598570354 – PEC: presidio-ospedale@pec.ausl.re.it - nella persona del Direttore del Presidio Ospedaliero Provinciale Dott. Giorgio Mazzi, sulla base delle attribuzioni stabilite con delibera n. 159 del 15.05.2020 e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE

- l'ARNAS ha chiesto, all'AUSLRE la disponibilità alla stipula di una convenzione finalizzata all'attività di tutoraggio e consulenza relativa all'erogazione di prestazioni di endoscopia digestiva avanzata bilio-pancreatica;

- l'AUSLRE, con nota prot. n. 53541 del 28.04.2023, ha manifestato la propria disponibilità alla stipula della suddetta convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- OGGETTO

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

L'oggetto della convenzione è rappresentato dall'attività di tutoraggio e consulenza nell'ambito delle procedure di endoscopia avanzata bilio-pancreatica, erogate da un Dirigente Medico, dipendente della SOC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, afferente al Dipartimento Oncologico e Tecnologie Avanzate, dell'AUSLRE.

Art. 2

MODALITA' PRESTAZIONI

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dal Dirigente Medico, dipendente di AUSLRE, a rapporto esclusivo, che ha manifestato la propria disponibilità, mediante **n. 2 accessi mensili della durata indicativa di n. 6 ore ciascuno**, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza dell'AUSLRE e nel limite complessivo massimo di impegno lavorativo settimanale, riposo giornaliero, riposo settimanale etc, nonché delle altre disposizioni di cui ad eventuali regolamenti vigenti. Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro ai sensi della Legge 30 ottobre 2014 n. 161. La piena osservanza di detto obbligo di legge, sarà garantita dalle intese che intercorreranno tra i Direttori/Responsabili delle Strutture coinvolte dell'ARNAS e dell'AUSLRE.

Art. 3

TARIFFE E RENDICONTAZIONE

Per ciascun accesso oggetto della presente convenzione, l'ARNAS si impegna a corrispondere all'AUSLRE un importo così definito:

- a) Compenso di € 1.200,00 (milleduecento/00) per accesso;
- b) Rimborso IRAP nella misura dell'8,5% del compenso spettante al professionista;
- c) Rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio regolarmente documentate.

L'ARNAS, avrà cura di inviare, mensilmente, all'AUSLRE (programmazionecontrollo@pec.ausl.re.it) l'attestazione degli accessi effettuati dal Dirigente Medico e sulla base della stessa, emetterà l'ordine tramite il Nodo di Smistamento Ordini (NSO) per consentire l'emissione di regolare fattura da parte dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia la quale, a sua volta, provvederà ad emettere fattura elettronica intestata all'ARNAS, in relazione ai servizi effettivamente forniti.

Art. 4

ONERI ASSICURATIVI

Gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per infortunio e infortunio in itinere, sono a totale carico dell'ARNAS, ivi compresi eventuali oneri per la tutela legale, relativi alle attività che il Dirigente Medico potrà in essere. Restano a carico del singolo professionista gli oneri relativi alla stipula della polizza per colpa grave.

Art. 5

DURATA E RECESSO

La presente convenzione decorre dal 01.09.2023 ed avrà validità fino al

31.08.2024. Il rinnovo tacito non è consentito.

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di 15 giorni, notificato mediante posta elettronica certificata.

In caso di recesso, l'AUSLRE avrà il diritto di conseguire il corrispettivo per le ore effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Art. 6

TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione al trattamento dei dati personali, strumentale allo svolgimento delle attività oggetto di convenzione, le Aziende s'impegnano, nell'ambito del trattamento dati di rispettiva competenza, all'osservanza delle prescrizioni e degli adempimenti previsti dal Regolamento Europeo sulla Privacy (n. 2016/679) e, per quanto applicabile, dal D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

L'ARNAS provvederà inoltre, con apposito atto, alla designazione del consulente operante presso la propria sede quale autorizzato del trattamento dei dati personali nell'ambito dell'attività oggetto della presente convenzione.

L'AUSLRE e l'ARNAS s'impegnano a non divulgare e a non utilizzare, anche successivamente alla cessazione del presente accordo, le notizie e le informazioni riservate di cui abbiano avuto conoscenza in relazione all'esecuzione della presente convenzione. Resta inteso che ciascuna parte sarà considerata responsabile per ogni danno che dovesse derivare all'altra

da comportamenti non conformi al dovere di riservatezza tenuti dai propri incaricati. La violazione dei predetti adempimenti costituirà clausola di risoluzione immediata del presente contratto.

ART. 7

RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Il professionista è tenuto a rispettare tutte le clausole di cui al DPR n. 62 del 16 aprile 2013 “Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione”, come integrato dal Codice di Comportamento aziendale adottato dall’AUSLRE con delibera DG n. 200 del 24.05.2018, e dal “Codice di Comportamento per il personale operante presso l’ARNAS. L’accertata violazione da parte del suddetto professionista degli obblighi derivanti dai citati codici comporta la risoluzione del presente rapporto negoziale.

ART. 8

SICUREZZA E SORVEGLIANZA SANITARIA

L’AUSLRE e l’ARNAS garantiscono, ciascuna per la propria competenza, l’osservanza delle disposizioni di cui al Testo Unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare l’ARNAS, nel rispetto degli obblighi di “informazione ai lavoratori”, fornisce al personale dell’AUSLRE le informazioni in relazione ai rischi specifici esistenti nell’ambiente, negli spazi e nelle strutture in cui essi sono destinati ad operare, alle misure di prevenzione ed alle misure di prevenzione e protezione ed alle misure per la gestione delle emergenze adottate in relazione alla propria attività. I professionisti dell’AUSLRE dovranno in ogni caso rispettare le norme di emergenza delle strutture in cui si troveranno ad operare. L’ARNAS mette a disposizione del personale medico dell’AUSLRE i Dispositivi di Protezione

Individuale (DPI) per l'accesso alla Sala Operatoria/Sala Ibrida.

L'ARNAS e l'AUSLRE provvedono, per quanto di rispettiva competenza, alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; alle medesime Aziende resta in capo la sorveglianza sanitaria e la valutazione dell'idoneità alla mansione specifica per i propri dipendenti.

ART. 9

RADIOPROTEZIONE

Se l'attività di consulenza non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte del consulente nessun atto è dovuto da parte di ARNAS.

Se il consulente svolge presso ARNAS attività comportante l'utilizzo di radiazioni ionizzanti, indipendentemente dalla classificazione che verrà a lui assegnata dall'Esperto Qualificato del soggetto ospitante (cat. A o cat. B), il soggetto ospitante si impegna a fornire la sorveglianza dosimetrica e a trasmettere all'Esperto Qualificato dell'AUSLRE, con la periodicità delle letture dei dosimetri personali, i dati dosimetrici del consulente.

Il consulente si impegna a rispettare le norme interne di comportamento predisposte dal soggetto ospitante coadiuvato dall'Esperto Qualificato.

Art. 10

FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie giudiziarie, il foro competente sarà quello di Cagliari. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle vigenti norme in materia.

Art. 11

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente atto:

- verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131;

- è soggetto all'imposta di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972, le stesse restano a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione.

In particolare l'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'AUSLRE - autorizzazione n. 118 rilasciata il 14.01.1998 dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Emilia – che provvederà ad addebitarla ad ARNAS in occasione dell'emissione della prima fattura.

Il presente atto, composto da n. 7 pagine e da n. 11 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, confermato e sottoscritto, in modalità digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto, data dell'ultima sottoscrizione.

Per l'azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu"

Il Direttore Generale

Dott.ssa Agnese Foddis

Per l'Azienda Unità Sanitaria Locale – IRCCS di Reggio Emilia

Il Direttore del Presidio Ospedaliero

Dott. Giorgio Mazzi